

IL FUNZIONAMENTO IN CINQUE PASSAGGI

1

LA STRUTTURA

L'Ocri sarà composto da un referente (il segretario generale della Camera di commercio) responsabile della tempestività del procedimento, dall'Ufficio del referente e dal collegio di esperti. Quest'ultimo avrà tre membri, indicati dal Tribunale delle imprese, dal referente della Camera di commercio e da un'associazione di settore cui appartenga il debitore; ciò al fine di consentire una composizione eterogenea per competenza, esperienza ed approccio alla gestione della crisi.

2

L'ALLERTA

In presenza di fondati indizi dello stato di crisi, gli organi di controllo interno (collegio sindacale o sindaco/ revisore unico) ovvero i creditori pubblici qualificati (agenzia delle Entrate, Inps, agente della Riscossione) attivano la procedura di allerta, mediante una segnalazione all'Organismo di composizione della crisi d'impresa (Ocri). L'organismo deve attivarsi entro tre giorni dalla segnalazione ricevuta al fine di ottenere la nomina del collegio di esperti.

3

L'INTERVENTO

Entro 15 giorni dalla segnalazione, viene convocato il debitore dinanzi al collegio di esperti per verificare l'effettivo stato di crisi, analizzarne i presupposti e le possibili soluzioni entro un termine fissato dal collegio, al quale l'impresa deve attenersi. In caso di positivo esito delle azioni compiute, si procederà con l'archiviazione; in caso di inerzia del debitore, gli esperti informeranno il referente, che relazionerà gli autori della segnalazione.

4

I CREDITORI

Il confronto tra impresa e Ocri può far emergere la necessità di una negoziazione assistita con i creditori. In questi casi, il debitore può formulare apposita istanza all'Ocri per ottenere un termine massimo di tre mesi, prorogabile per un uguale periodo in presenza di positivi riscontri. Nella fase di negoziazione, l'Ocri svolgerà il ruolo di mediazione e coordinamento tra le parti, sovrintendendo alle fasi della trattativa, di concerto con il referente, garante della tempestività di esecuzione del procedimento.

5

GLI ESITI

Se la composizione assistita si chiude positivamente, viene siglato un accordo con i creditori che ha l'effetto di un piano attestato di risanamento. In caso negativo l'impresa verrà invece invitata dall'Ocri a presentare un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo, usando la documentazione già prodotta nella fase di composizione assistita e l'eventuale attestazione di veridicità prodotta dal collegio. In caso di inerzia in una delle fasi dell'iter, il referente ne informa il Pm.

Iter breve e riservato, la carta dell'Ocri per dare aiuto alle imprese in crisi

LA RIFORMA

Il nuovo Organismo di composizione dovrà essere attivo in tre giorni

Entro quindici giorni convocazione del debitore ed esame delle iniziative

Michele D'Apolito

L'organismo di composizione della crisi d'impresa (Ocri) istituito dal Dlgs 14/2019 è lo strumento su cui si giocherà una buona parte delle speranze di successo della riforma. L'Ocri sarà infatti la sede in cui verranno esaminate ed affrontate le ragioni della crisi, in funzione di una tempestiva ripartenza o dell'avvio delle procedure giudiziali.

Segnalazione

L'attivazione dell'allerta ad opera dell'organo di controllo o dei creditori pubblici qualificati (agenzia Entrate, Inps, agente Riscossione) farà approdare l'impresa di fronte agli Ocri, insediati presso le Camere di commercio, che avranno un referente nella figura del segretario generale e del suo ufficio, nonché un collegio di tre esperti nominati in tempi celeri dal tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa, dalla camera di commercio territorialmente competente e da un'associazione di categoria rappresentativa del settore dell'impresa in crisi. Un meccanismo che dovrebbe garantire una multidisciplinarietà nell'approccio alla singola realtà in difficoltà, fondamentale per affrontare situazioni di crisi molto variegate.

Archiviazione

Il procedimento potrà essere archiviato in tempi brevissimi se, ancor

prima di avviare un confronto con il debitore, l'Ocri verifica l'inapplicabilità all'impresa degli strumenti di allerta (è il caso delle grandi imprese, banche, assicurazioni e società quotate), o se constatata la non sussistenza della crisi. L'archiviazione scatta anche nel caso in cui l'impresa convocata attesi, tramite un professionista indipendente, di vantare crediti verso le Pscaduti da oltre novanta giorni, il cui incasso determinerebbe il mancato superamento delle soglie rilevanti per la segnalazione all'Ocri.

La prima fase d'esame

Una volta constatata la necessità di affrontare la crisi, l'Ocri, entro quindici giorni dalla segnalazione, è tenuto a convocare il debitore e analizzare la situazione aziendale, verificando i presupposti di crisi ed individuando le iniziative da porre in essere per superare la fase di difficoltà entro un periodo di tempo fissato

dallo stesso Ocri. Al termine di questo lasso temporale il debitore dovrà riferire all'Ocri le iniziative che ha assunto. In caso di positivo esito delle azioni compiute, si procederà con l'archiviazione.

Tutta questa fase è caratterizzata dall'assoluta riservatezza e confidenzialità, al fine di evitare che eventuali segnalazioni improprie, magari da parte di controllori eccessivamente zelanti, possano generare danni reputazionali difficilmente sanabili.

L'organismo svolgerà in questa fase il ruolo di advisor per il debitore, al fine di coadiuvarlo nell'individuazione delle azioni aziendali più opportune; e sta proprio in questa fase il nodo più delicato della normativa, considerato che l'impresa dovrà affidarsi, in una fase critica della propria attività, ad una terna di soggetti con cui non sussiste un vincolo fiduciario, tipico del rapporto di consulenza professionale.

Il coinvolgimento dei creditori

Il debitore che ritenga necessario coinvolgere i creditori nel riassetto e superamento della crisi, potrà attivare il procedimento di composizione assistita, sempre in seno all'Ocri: tre mesi a disposizione per negoziare con i creditori, sotto la supervisione ed il coordinamento del collegio di esperti e del referente dell'Organismo, con la possibilità di richiedere al Tribunale le necessarie misure protettive, ottenibili per tre mesi e prorogabili solo in caso di avanzamento delle trattative prodromiche ad un accordo con i creditori.

L'esito positivo delle trattative si concretizzerà in un accordo sottoscritto con i creditori, con gli effetti di un piano attestato di risanamento; pertanto il compimento di atti in esecuzione di tale accordo non sarà assoggettabile a revocatoria e sarà esente dai reati di bancarotta.

Il sindaco percepisce compensi non votati: è omessa vigilanza

ORGANI DI CONTROLLO

Serve una delibera ad hoc che può anche riferirsi alle tariffe professionali

Claudio Ceradini

La percezione di compensi non liberati da parte dell'assemblea dei soci costituisce per il collegio sindacale violazione dell'obbligo di vigilanza. È quanto emerge dalla sentenza della corte d'appello di Milano 944/2019, pubblicata il 1° marzo scorso. La vicenda interessa l'organo di controllo di società quotata, e riguarda quindi le disposizioni del Dlgs 58/1998 (Tuf), ma di fatto la Corte d'appello propone un'interpretazione applicabile anche alle società soggette unicamente al Codice civile.

Tutto inizia nel 2014, quando la Consob sanziona con propria delibera la condotta del collegio sindacale, che avrebbe omesso di vigilare sulla osservanza della legge e dello statuto, per aver trascurato di verificare che l'adeguamento del proprio compenso fosse correttamente deliberato dall'assemblea. Nel concreto il collegio sindacale aveva beneficiato di un incremento del compenso sulla base di un (contestato) riferimento alle tariffe professionali contenuto nella originaria delibera assembleare, che secondo la Consob non rispettava l'articolo 2402 del Codice civile. La Corte d'appello di Milano inizialmente accoglie le eccezioni procedurali dei sindaci. Ricorre la Consob e la Cassazione rinvia (sentenza 9254/18) l'esame alla Corte d'appello, che spona nel merito le tesi di Consob: proprio per salvaguardare la sua indipendenza e terzieta il collegio sindacale avrebbe dovuto pretendere che l'assemblea assumesse

una specifica delibera di rideterminazione del compenso.

Dalla lettura della sentenza non si desume l'inadeguatezza in senso assoluto del riferimento alle tariffe professionali, cosicché la delibera ben avrebbe potuto ancorarvi la determinazione dei compensi, a patto però che vi trovassero adeguato dettaglio le modalità di calcolo, anche per successivi adeguamenti.

Secondo la Corte d'appello non rileva il fatto che l'assemblea o l'organo amministrativo abbiano indirettamente preso atto dell'aumento, approvando documenti inclusivi a vario titolo del riferimento al maggior compenso, come la relazione sulla remunerazione: sarebbe servita invece una precisa, puntuale ed esplicita presa di posizione, che lo stesso collegio sindacale avrebbe dovuto pretendere.

Viceversa, il collegio sindacale che in presenza di elementi di incertezza sui contenuti o sulla concreta applicazione della delibera, provveda autonomamente ad adeguare i propri compensi, non può dedurre dal comportamento inerte o ricettivo della società l'adempimento dell'articolo 2402 del Codice civile.

La condotta dei sindaci, per non essere contraddistinta da colpa, deve quindi prevedere il ricorso a tutti i poteri che la legge riconosce loro, tra cui la richiesta di chiarimenti all'organo amministrativo o di inclusione nell'ordine del giorno dell'assemblea della precisazione della misura del proprio compenso. In difetto, la determinazione autonoma costituisce violazione colposa dell'obbligo di vigilanza sull'osservanza delle legge e dello statuto, suscettibile di generare in capo ai sindaci la responsabilità corrispondente al danno causato, specie in condizione di crisi aziendale e conseguente accesso ad uno degli strumenti di relativa soluzione.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA,
IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZIO AEREO
E SOCCORSO AEROPORTUALE
AVVISO DI GARA
È indetta presso questa Amministrazione la procedura di seguito indicata:
Fornitura di componenti per l'introduzione obbligatoria della modifica ADS-B OUT sui velivoli canadair CL-415.
CIG: 7850313837.
Il bando di gara con tutte le informazioni utili è stato spedito in data 02.04.19 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 10,00 del giorno 19.04.19.
La documentazione di gara è visibile sul sito internet www.vigilfuoco.it.
IL RUP
DVD Roberto Capaldo

PER LA PUBBLICITÀ LEGALE SU IL SOLE 24 ORE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel. 02 3022 3126
Fax 02 3022 3259
legale@ilssole24ore.com
24 ORE SYSTEM

Digital Value S.p.A.
Sede Legale Via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma (RM) - Tel. +39 06 66411156
Sede Operativa Via Galileo Galilei, 7 - 20124 Milano (MI) - Tel. +39 02 62610400
C.F. - P. IVA e Numero Registro Imprese di Roma 10400090964 - REA RM 1554887
Capitale Sociale i.v. 1.490.223,30 € - www.digitalvalue.it
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Roma, presso l'Hotel Palazzo Montemartini in Largo Giovanni Montemartini, per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 11, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 11, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazione degli Amministratori sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società; nel sito internet della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "Investor Relations - Azionariato") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.
Ai sensi di legge e dell'art. 14 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia **martedì 16 aprile 2019 (record date)**; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "Investor Relations - Assemblee"). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma) ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata digitalvaluepa@legmail.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
DOCUMENTAZIONE. La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale (via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma) e consultabile sul sito internet della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "Investor Relations - Assemblee"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 08 aprile 2019 e sul sito internet della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "Investor Relations - Assemblee").
Roma, 08 aprile 2019
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Massimo Rossi

Università: mettiti alla prova prima del test d'ingresso.

Con la guida del Sole 24 ORE ti prepari ai test e accedi senza difficoltà al corso che hai scelto.

Prima della tesi, prima degli esami, prima delle lezioni. La prima sfida della vita universitaria è il test d'ingresso ai corsi a numero chiuso. Per prepararsi al meglio alle prove delle diverse facoltà, in edicola con Il Sole 24 ORE c'è la **Guida ai Test Universitari** con tutte le informazioni utili e le simulazioni dei quesiti.

La Guida ai Test Universitari è in edicola, **martedì 9 aprile** con Il Sole 24 ORE a 0,50 €*

*oltre il prezzo del quotidiano

2 DI DENARI

Perché i soldi sono una cosa seria.

Conducono
Debora Rosciani e Mauro Meazza

Radio 24
Si sceglie, si ascolta.

Dal lunedì al venerdì, ore 11.00